



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, ha previsto una procedura finalizzata alla trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl-Ordinario;

VISTO l'articolo 1, comma 240, punto d) della legge 11 dicembre 2016 n. 232, che ha previsto il rifinanziamento, per l'anno 2017, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dall'articolo 44, comma 7, del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, per un importo pari a 30 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 22763 del 12.11.2015;

VISTE le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. n. 31 del 30.11.2015, n. 15 del 29.03.2016 e n. 42 del 30.12.2016;

VISTI i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. n. 1700007 del 31.01.2017 e n. 1700013 del 22.03.2017 che hanno concesso, in base agli accordi intervenuti in sede governativa rispettivamente in data 21.12.2016 e in data 31.01.2017, il trattamento di integrazione salariale in favore di n. 837 unità lavorative dipendenti presso la ALMAVIVA CONTACT S.p.A., sede di Napoli, per il periodo dal 29.12.2016 al 07.04.2017;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione. n. 1700023 del 15.06.2017 che ha concesso, in base all'accordo intervenuto in sede governativa in data 5.06.2017, il trattamento di integrazione salariale in favore di n. 2.860 unità lavorative dipendenti presso la ALMAVIVA CONTACT S.p.A., sede di Palermo, per il periodo dal 13.06.2017 al 28.12.2017;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 4.12.2017, relativo alla società ALMAVIVA CONTACT S.p.A, sede di Palermo, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, con l'indicazione della causale di intervento per l'accesso al trattamento, della relazione tecnica, del piano di risanamento e l'autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 22763 del 12.11.2015 citato, presentate dalla società ALMAVIVA CONTACT S.p.A, sede di Palermo;

VISTO l'inoltro dell'istanza sopra indicata anche alle DTL di Palermo, nei cui territori sono ubicate le unità aziendali interessate dal trattamento;

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, è autorizzata, per il periodo dal 29.12.2017 al 12.06.2018, la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, definita dell'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 4.12.2017, in favore di un numero massimo di 2.822 unità lavorative, della ALMAVIVA CONTACT S.p.A., dipendenti presso le sedi di Palermo, per un totale massimo di 351.820 ore complessive con una percentuale di sospensione media pari al:

- 25% delle ore lavorabili per il periodo dal 29.12.2017 al 31.03.2018 rapportate all'organico, all'orario contrattuale di riferimento (40 ore settimanali) ed ai profili (full time, part time 75%, 62,5%, 50%), per un totale massimo di 233.350 ore complessive;
- 15% delle ore lavorabili per il periodo dal 1.04.2018 al 12.06.2018 rapportate all'organico, all'orario contrattuale di riferimento (40 ore settimanali) ed ai profili (full time, part time 75%, 62,5%, 50%), per un totale massimo di 118.470 ore complessive;

Ferma la percentuale e il montante complessivo rapportati all'intero organico sopra indicati, la CIGS sarà effettuata con la modalità della riduzione dell'orario di lavoro, ma non potrà eccedere la percentuali di seguito indicate:

- nel periodo dal 29.12.2017 al 31.3.2018 la percentuale media del 25% con massimo individuale del 35%;
- nel periodo dal 1.4.2018 al 12.6.2018, la percentuale media del 15% con massimo individuale del 20%;

La percentuale massima individuale è da intendersi con riferimento all'intero periodo e per singolo lavoratore.

Codice Fiscale: 04914190824

Matricola INPS: 7042488232

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 3.250.816,80 (tremilioniduecentocinquantamilaottocentosedici/80), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 4 gennaio 2018

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Menziani
(firmato digitalmente)

F.M./RC

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.

ALMAVIVA CONTACT S.p.A. sede Palermo (settore call center, periodo dal 29.12.17 al 12.6.18)

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione